

**MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'UFFICIO PER LA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E LA
TRASMISSIONE DEL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA
SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE**

Il Ministero delle Comunicazioni del Governo della Repubblica Italiana e l'Ufficio per la Tecnologia dell'Informazione e la Trasmissione del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (qui di seguito denominati le "Parti", e singolarmente la "Parte"), al fine di rafforzare la cooperazione tra le due Parti nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, hanno raggiunto la seguente intesa:

Articolo 1

Agendo nel quadro delle rispettive leggi e regolamenti e dei loro rispettivi poteri e responsabilità, e in conformità con il principio di reciprocità e di mutuo beneficio, le due parti hanno deciso di sviluppare ed accrescere la cooperazione tra Italia ed Hong Kong nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione come stabilito in questo Memorandum d'Intesa, e promuoverà la cooperazione tra Amministrazioni, istituti accademici ed imprese di entrambe le Parti.

Articolo 2

Le due Parti hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione nel campo delle telecomunicazioni e tecnologie d'informazione in particolare nelle seguenti aree:

- a) modernizzazione e sviluppo delle telecomunicazioni, servizi dell'informazione e corrispondenti tecnologie;
- b) ricerca e sviluppo tecnologico;
- c) standardizzazione;
- d) formazione;
- e) altre aree che sono di mutuo interesse per le Parti.

Articolo 3

Al fine di raggiungere lo scopo di questo Memorandum d'Intesa, le due Parti hanno deciso di scambiarsi informazioni (per esempio sulle questioni d'interesse comune che riguardano le telecomunicazioni e le tecnologie dell'informazione); scambiarsi visite ed eseguire altre attività di comune interesse per le Parti, promuovere la collaborazione tra le Amministrazioni, istituti accademici ed imprese delle Parti nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in particolare nelle aree specifiche indicate dall'art. 2.

Articolo 4

Il Ministero delle Comunicazioni del Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, e l'Ufficio per la Tecnologia dell'Informazione e la Trasmissione del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese studieranno e risolveranno questioni derivanti dall'attuazione di questo Memorandum d'Intesa, incluse le appropriate modifiche di questo Memorandum d'Intesa e potrebbero incontrarsi (incontri virtuali inclusi) ove necessario. Ciascuna Parte sceglierà i suoi delegati per questi incontri e sosterrà i costi della sua delegazione.

Articolo 5

Qualora i diritti di proprietà intellettuale dovessero derivare fuori dalle attività di cooperazione delle due Parti, ciascuna Parte deciderà l'assegnazione di quei diritti nella propria giurisdizione e le due Parti decideranno sull'assegnazione dei diritti in giurisdizioni terze.

Articolo 6

Le due Parti non sveleranno o distribuiranno ad alcuna terza parte qualsiasi informazione che è stata fornita in segreto o che è stata classificata o dichiarata come confidenziale o linguaggio con tale effetto dalle Parti originanti nel corso delle attività di cooperazione nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa eccetto quando, e al solo scopo, autorizzato dalle Parti originanti.

Articolo 7

Questo Memorandum d'Intesa può essere sempre emendato con uno Scambio di Note tra le Parti.

Articolo 8

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne. L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 5 anni e sarà automaticamente rinnovato per successivi periodi di eguale durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto, tre mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, del proprio desiderio di interrompere il Memorandum d'Intesa.

Articolo 9

La denuncia di questo non produrrà effetti sulla continuazione fino al completamento delle attività in corso al tempo della scadenza di questo Memorandum d'Intesa, a meno che non sia altrimenti deciso dalle Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a ^{Roma} il 23/5/2002, in due originali ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

| | |
|--|---|
| PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA | PER IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE |
|--|---|

